



Civile Sent. Sez. 3 Num. 22998 Anno 2015  
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA  
Relatore: SESTINI DANILO  
Data pubblicazione: 11/11/2015

## SENTENZA

sul ricorso 1355-2013 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona della  
dottoressa AURORA TESTA, elettivamente domiciliata in  
ROMA, V.LE GIULIO CESARE 14, presso lo studio  
dell'avvocato FABRIZIO BADO', che la rappresenta e  
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

DE MEO CORRADO, DE MEO EGIDIO, DE MEO ANNA, DE MEO  
ADDOLORATA, MUROLO MARIA;

- **intimati** -

Subingresso  
nell'obbligo  
di  
risarcimento  
della  
società  
Telecom spa  
-  
Configurabilità  
- Fondamento

R.G.N. 1355/2013

Cron. 22998

Rep. C.I.

Ud. 26/06/2015

PU

2015

1568

avverso la sentenza n. 2352/2012 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2012, R.G.N.  
4235/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/06/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI  
ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato FABRIZIO BADO';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/6/2012 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società Telecom Italia s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 13272 del 2009, di parziale accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dai sigg. Pasquale, Corrado, Anna, Addolorata ed Egidio De Meo, di risarcimento dei danni non patrimoniali rispettivamente subiti in conseguenza del decesso del congiunto sig. Guido De Meo, avvenuto all'esito di incendio sviluppatosi il 4 novembre 1991 nello stabile di via Pergolesi n. 2 in Garbagnate Milanese, ove nella sua qualità di dipendente dell'Azienda di Stato Servizi Telefonici il medesimo conduceva in locazione un appartamento sito al 6° piano.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Telecom Italia s.p.a. (che ha incorporato la società Iritel s.p.a., subentrata all'Azienda di Stato Servizi Telefonici) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 3 L. n. 58 del 1992, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito l'abbia ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. del sinistro *de quo*, pur avendo riconosciuto che al momento del relativo verificarsi l'immobile era di proprietà

della società Poste Italiane s.p.a., erroneamente ritenendo che <<nell'obbligo risarcitorio sia subentrata Iritel per effetto della disposizione di legge di cui all'art. 3 L. n. 58/92>>, laddove tale norma si limita a prevedere la dotazione <<di beni strumentali all'esercizio dell'attività affidata in concessione esclusiva e cioè gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine>> nonché il <<subentro ... nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti>> in capo alla <<società concessionaria ( Iritel )>> dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico già <<facenti capo alla Asst ed all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni>>.

Lamenta che ai sensi della detta norma <<l'assunzione degli obblighi e dei diritti>> in capo alla società Iritel (subentrata alla Asst e poi incorporata nella società Telecom Italia s.p.a.)>> deve riferirsi non già ad <<ogni rapporto facente capo all'Asst o all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, bensì <<soltanto a quei rapporti inerenti le attività di gestione dei servizi concessi, nonché i rapporti "obbligatori connessi ai beni trasferiti">>.

Si duole essere pertanto erroneo, in <<assenza di subentro o trasferimento ex lege di tale specifico rapporto obbligatorio>>, ritenersi che sia sorto un suo obbligo di custodia in relazione al detto immobile e che sia conseguentemente ravvisabile un obbligo risarcitorio a suo carico.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c.- è proposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro- l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 ).

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma

rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente.

Il motivo del ricorso risulta infatti formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es., all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, alla locazione dell'«appartamento abitativo in Garbagnate ( Milano ), al sesto piano, Torre n. 3 del complesso condominiale sito in via Pergolesi n. 2, di proprietà dell'ente presso il quale prestava la propria attività lavorativa»]; all'incendio sviluppatosi «nel porticato

esterno del palazzo, causato da un cortocircuito dell'impianto elettrico>>, al <<procedimento penale>>; alle <<espletate n. 2 perizie sullo stato dei luoghi e degli impianti presenti nello stabile al momento del rogo>>; alla <<lettera del 18.11.91>>, alla richiesta formulata <<in data 26.6.96, direttamente alla Telecom Italia s.p.a. ... nuova proprietaria del complesso immobiliare di cui è causa ( per aver incorporato nell'anno 1994 la Iritel s.p.a., divenuta proprietaria sin dal 29.1.92 ... doc. 1 )>>; alla <<nuova richiesta di risarcimento danni in data 5.7.01 al Ministero delle Comunicazioni>>; alla comparsa di costituzione e risposta della Telecom Italia s.p.a. nel giudizio di primo grado; alla <<polizza assicurativa sottoscritta con l'odierna ricorrente>>; alla <<lettera del 16.6.05>>; alla <<documentazione esibita>>; al <<rapporto di locazione tra il defunto Sig. Guido De Meo e la Asst>>; al <<provvedimento del GIP del 28-31.10.02 (doc. 4)>>; alla comparsa di costituzione e risposta della <<terza chiamata in causa Aurora Assicurazioni s.p.a, oggi UGF Assicurazioni s.p.a.>>; alla sentenza del giudice di prime cure; all'atto di gravame; alla comparsa di costituzione e risposta degli eredi del defunto De Meo; all'<<elenco di beni trasferiti>>, ai <<rapporti in cui è subentrata Iritel>> ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come

pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il

ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

Quanto al merito, osservato anzitutto che nel caso si pone la questione se nell'obbligo risarcitorio dalla corte di merito ravvisato in capo all'ASST ex art. 2051 c.c. sia ex art. 3 L. n. 58 del 1992 subentrata la società Iritel s.p.a., e quindi dell'odierna ricorrente all'esito della fusione per incorporazione con quest'ultima, va posto in rilievo che l'accertamento in fatto contenuto nell'impugnata sentenza in base al quale <<risulta che, all'epoca dell'incendio in cui trovò la morte De Meo Guido, quest'ultimo abitasse un'unità immobiliare compresa nello stabile di via Pergolesi, a Garbagnate Milanese, in forza di un contratto di locazione intercorso con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici>>, sicché <<deve ... ritenersi che quest'ultima locatrice rispondesse quale custode ... dei danni derivati dall'incendio, posto che in base al rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti e agli accertamenti peritali disposti in sede penale, l'incendio ebbe origine in parti dell'immobile (il porticato a piano terreno) non rientranti nella disponibilità del conduttore in virtù del suo diritto di utilizzare il bene, ma rientranti invece nella sfera dei poteri e doveri di vigilanza facenti capo al locatore>>, non risulta dall'odierna ricorrente idoneamente censurata.

Nel limitarsi a sostanziare la propria doglianza nella mera contrapposizione al suindicato accertamento operato dai giudici di merito dell'assunto, in termini generici ed apodittici invero

formulato, secondo cui «l'evento ed il successivo obbligo risarcitorio non possono ritenersi rientrare nell'elenco di beni trasferiti né nei rapporti [ in ] cui è subentrata Iritel. E ciò perché tra i beni trasferiti non figura l'immobile che era stabile ad uso abitativo, quindi non sede di impianti o di altri manufatti strumentali ai servizi affidati in concessione», la ricorrente si limita a riproporre -in termini di inammissibile contrapposizione- questione già sottoposta al vaglio del giudice del gravame e da questo risolta *in iure* con l'affermazione secondo cui ( atteso che giusta principio consolidato di giurisprudenza di legittimità «il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale *mortis causa*, e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione o di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti; e con l'ulteriore conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente, che è l'unico e diretto obbligato per debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione o incorporazione», al di là della questione circa l'avvenuto trasferimento della «proprietà dello stabile» all'allora appellante ed odierna ricorrente Telecom s.p.a. ) «ciò che importa invece considerare è se la circostanza in esame sia idonea, o meno, ad incidere sull'affermazione della legittimazione passiva della Telecom Italia s.p.a. rispetto all'azione



risarcitoria promossa dagli Eredi del defunto De Meo Guido>>, dando al riguardo risposta positiva, nell'avallare l'interpretazione già offerta dal giudice di prime cure in base alla quale <<detto obbligo risarcitorio "si è trasferito, con gli altri rapporti giuridici passivi facenti capo al menzionato ente pubblico, prima alla società Iritel e poi a Telecom s.p.a., con indipendenza dal trasferimento della proprietà dell'immobile">>.

La corte di merito ha quindi correttamente posto in rilievo che, diversamente da quanto sostenuto dalla società Telecom s.p.a. già in sede di gravame di merito, il trasferimento dell'«obbligazione risarcitoria a carico di Azienda Telefonici per i Servizi di Stato ... già sorta ... al momento dell'entrata in vigore della L. n. 58/1992, non è sostenibile che ... debba intendersi correlato, in base alle disposizioni contenute in tale normativa, alla successione nella titolarità dell'immobile, secondo un principio di "ambulatorietà" da individuarsi per *relationem* col bene, come avviene tipicamente nelle c.d. obbligazioni *propter rem*. Non si verte, infatti, nell'ipotesi in cui la responsabilità "segue" il bene, bensì nel diverso caso di obbligazione risarcitoria verso terzi per fatto illecito già sorta in capo alla Società proprietaria locatrice Azienda di Stato per i Servizi Telefonici al momento della costituzione di Iritel S.p.A. e trasferita quindi da quest'ultima, a seguito della relativa fusione per incorporazione, a Telecom Italia S.p.A.>>.

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 26/6/2015